



Sgravi contributivi per assunzione/proroga/trasformazione di contratti di persone over 50 e donne

In sintesi:

Secondo le previsioni della Riforma Fornero (articolo 4, commi 8 – 11, legge n.92/2012), il datore di lavoro che assume lavoratori **socialmente svantaggiati** ha diritto, a decorrere dal **1 gennaio 2013**, ad un beneficio contributivo.

Sono stabilite nuove agevolazioni contributive per le **assunzioni/proroghe/trasformazioni** di contratti in favore di soggetti svantaggiati, come i lavoratori con almeno 50 anni di età **disoccupati da almeno 12 mesi** e le donne **prive di impiego** regolarmente retribuito da almeno 6 (residenti nel Mezzogiorno) o 24 mesi (residenti ovunque).

Con circolare del 24/7/2013, l'INPS ha diramato le **istruzioni operative** per consentire ai datori di lavoro di fruire dell'agevolazione contributiva. Di seguito si sintetizzano i punti principali della normativa.

Definizioni Innanzitutto occorre definire le nozioni di stato di disoccupazione e stato privo di impiego:

Nozione di stato di disoccupazione

Per stato di disoccupazione si intende la condizione del soggetto **privo di lavoro**, che sia **immediatamente disponibile** allo svolgimento di un'attività lavorativa (**deve aver reso apposita dichiarazione presso l'ufficio del lavoro**).

Un lavoratore mantiene lo status di disoccupato anche qualora abbia svolto un'attività lavorativa **non superando** i limiti annuali di reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale e cioè

- 4.800 € per i lavoratori autonomi;
- 8.000 € per i lavoratori subordinati o parasubordinati.

Relativamente ai **lavoratori subordinati**, resta fermo che lo stato di disoccupazione si sospende qualora si svolga lavoro subordinato di durata **inferiore a sei mesi**, a prescindere dal reddito percepito.

Nozione di stato privo di un impiego

I soggetti privi di un impiego sono coloro che **in un periodo antecedente** alla data di assunzione non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un **rapporto di**



lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero hanno svolto attività lavorativa in **forma autonoma o parasubordinata** dalla quale derivi un **reddito inferiore al reddito annuale minimo** personale escluso da imposizione.

Poiché **l'accertamento del requisito** "privo di impiego regolarmente retribuito" prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione e non richiede la previa registrazione del soggetto presso il centro per l'impiego, il datore di lavoro deve acquisire dalla lavoratrice una **dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. N.445/2000** dalla quale si evinca la presenza dei requisiti reddituali ovvero di durata di precedenti rapporti nei termini sopra evidenziati.

*Incentivo
contributivo*

- **50% dei contributi Inps** a carico del datore di lavoro;
- **50% dei premi Inail** a carico del datore di lavoro.

*requisiti
soggettivi
dell'incentivo*

Tipologia 1:

- uomini e donne con almeno 50 anni di età;
- si **prescinde** dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego;
- **stato di disoccupazione** da oltre 12 mesi, comprovato dall'iscrizione al centro per l'impiego.

Tipologia 2:

- donne di **qualsiasi età**;
- residenti in **aree svantaggiate, cioè residenti nel Mezzogiorno**; non è richiesta una durata minima del requisito della residenza. Il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
- **prive di un impiego** regolarmente retribuito da **almeno 6 mesi**.

Tipologia 3:

- donne di **qualsiasi età**;
- residenti **ovunque**;
- **prive di un impiego** regolarmente retribuito da **almeno 24 mesi**.

Tipologia 4 – NON ancora fruibile:

- donne di **qualsiasi età**;
- con una professione o di un settore economico caratterizzati da una



*Requisiti
oggettivi
dell'incentivo*

disparità occupazionale di genere di almeno il 25% in sfavore delle donne;

- **prive di un impiego** regolarmente retribuito **da almeno 6 mesi.**
- **Regolarità contributiva, rispetto dei contratti collettivi di lavoro** e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- l'assunzione deve realizzare un **incremento netto** del numero dei dipendenti complessivamente impiegati dall'azienda **rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.**

Nel caso in cui **non vi sia incremento, l'incentivo** è comunque **applicabile** qualora il mancato rispetto di tale condizione si realizzi per:

- dimissioni;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

*Esclusioni
dall'incentivo*

- qualora l'assunzione sia effettuata **in attuazione di un obbligo preesistente**, derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- qualora, a seguito di prima assunzione a tempo determinato, in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato, il lavoratore abbia maturato il **diritto di precedenza** all'assunzione a tempo indeterminato;
- qualora l'assunzione **violò un diritto di precedenza** all'assunzione di un altro lavoratore;
- qualora, nella medesima unità produttiva, siano in corso **sospensioni dal lavoro** connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che l'assunzione non riguardi professionalità diverse;
- qualora il lavoratore sia stato licenziato, nei 6 mesi precedenti, da aziende con **assetti proprietari sostanzialmente coincidenti** con quelli del datore di lavoro che assume, oppure qualora le due aziende si trovino in situazioni di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

*Fattispecie,
durata
dell'agevolazione
ed esclusioni*

- assunzione a **tempo indeterminato** (full time o part time): l'incentivo spetta per **18 mesi**;
- assunzione a **tempo determinato** (full time o part time): l'incentivo spetta per



	<p>12 mesi;</p> <ul style="list-style-type: none">- trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato: l'incentivo spetta complessivamente per 18 mesi (la trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio).- L'incentivo non spetta per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito ed accessorio.
<i>Successione assunzioni</i>	<p>Dopo un'assunzione a tempo determinato, in caso di seconda assunzione, a tempo determinato o indeterminato, intervenuta dopo un certo intervallo di tempo, compete l'agevolazione residua, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none">- per i lavoratori tipologia 1, il lavoratore abbia mantenuto lo stato di disoccupazione;- per le lavoratrici di tipologia 2 – 3 – 4, la lavoratrice rimanga priva di un impiego regolarmente retribuito.
<i>Richiesta agevolazione</i>	<p>Per fruire dell'incentivo i datori di lavoro interessati sono tenuti ad inoltrare apposita comunicazione all'Inps.</p> <p><u>In caso di assunzione o di trasformazione di un dipendente che soddisfa i requisiti di cui sopra Vi preghiamo di avvisarci. Solo in questo modo siamo in grado di preparare la comunicazione da inviare all'INPS.</u></p>

Per ulteriori chiarimenti restiamo a disposizione.

Bolzano/Brunico, settembre 2013

Cordiali saluti

dott. Günther Sachsalber / dott. Philip Girardi / dott.ssa Judith Huber